



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 6145 del 6 maggio 2008 recante “Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”;
- VISTO l'accordo stipulato il 21.03.2016 tra la Fondazione G. Whitaker di Palermo e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota, prot. n. 68-I-5 del 22.12.2016, con la quale la suddetta Fondazione chiede la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, del complesso monumentale di Villa Malfitano sito a Palermo, di proprietà della stessa Fondazione;
- VISTA la nota prot. 70/I/5 del 18.12.2017, con la quale la stessa Fondazione integra la documentazione di rito per la verifica dell'interesse culturale;
- VISTO il parere prot. n. 3356/S15.3 del 18.06.2018 e l'allegata documentazione di rito, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo verifica sussistente l'interesse culturale di “Villa Malfitano”; detta prescrizioni di tutela indiretta per una striscia di terreno corrispondente al margine orientale del complesso, nonché per alcuni corpi di fabbrica posti alle estremità opposte del margine occidentale e , infine, accerta non sussistente l'interesse culturale di due aree ormai parte integrante di sede stradale;
- VISTA la nota prot. n. 3883/S15.3 del 16.07.2018 con la quale la Soprintendenza trasmette una nuova relazione storico artistica che integra e sostituisce la precedente:
- RITENUTO che il complesso monumentale, con tutti i suoi apparati decorativi ed arredi fissi inamovibili dal sito, costituito dalla dimora, dal giardino, dall'ex museo ornitologico, dal 'baglio', dalla casa del custode, da corpi di fabbrica accessori e manufatti connessi alle attività specifiche del giardino
denominato **“Villa Malfitano”**
provincia di **Palermo**
comune di **Palermo**
sito in via **Dante, n. 167**
distinto nel catasto fabbricati del comune di Palermo al **foglio 51, particelle 46 e 41 graffate, - 45 - 52 - 49 sub 4 - 49 sub 5 e 50 sub 3 graffate - 57 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 308 - 2584 C.F.** e al catasto terreni al **foglio 51 particelle 47 - 2551 - 296 - 301 - 305 - 1276 - 1675 - 2581 - 2582 - 2583 C.T.** come da come individuato con perimetrazione in rosso nell'allegata planimetria catastale, riveste **interesse storico, artistico, monumentale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma**

3 lettera d) del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii., in quanto viva testimonianza e prezioso documento dell'ambiente culturale e socio-economico in cui ha vissuto ed ha operato la famiglia dei Whitaker, la dimora completa degli arredi originali e delle collezioni d'arte, immersa nell'originario contesto ambientale del giardino, connotato da specie botaniche che ne fanno uno dei più rari esempi di collezione di piante esotiche di interesse scientifico in Italia, rispecchia in modo straordinariamente integro il segno di una cultura di importazione innovativa rispetto alle locali esperienze nell'architettura e nell'arte dei giardini, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

RITENUTO che, ai fini del rispetto e della tutela ambientale e affinché non vengano alterate le caratteristiche fisiche e culturali che connotano la Villa nella sua interezza, nonché le condizioni di decoro proprie di un complesso monumentale, la porzione di magazzino inclusa nel baglio e l'agglomerato edilizio nell'angolo nord-ovest del giardino rispettivamente identificati al **foglio 51 particelle 50 sub 4 e 2552 C.F.**, nonché la striscia di terreno, originariamente destinata ad agrumeto, corrispondente all'attuale margine orientale del complesso identificata catastalmente al **foglio 51 particella 1865 porzione C.T.**, così come evidenziati con campitura di colore blu nell'allegata planimetria catastale, debbano essere sottoposti a **prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45** del precitato Decreto.

RITENUTO che le aree, ormai parte integrante della sede stradale, identificate con la **particella 51 C.F.** e con **porzione particella 1865 C.T. del foglio 51**, così come evidenziate con campitura di colore giallo nell'allegata planimetria catastale **non presentano interesse culturale**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.42/2004.

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il complesso monumentale **“Villa Malfitano”**, con tutti i suoi apparati decorativi ed arredi fissi da esso inamovibili, così come individuato in premessa, viene dichiarato di **interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera d)** del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2) La porzione di magazzino inclusa nel baglio e l'agglomerato edilizio nell'angolo nord-ovest del giardino, così come individuati in premessa, vengono sottoposti alle seguenti prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del precitato Decreto: devono essere previsti progetti di riqualificazione finalizzati alla rimozione delle superfetazioni non legittimate e al ripristino del decoro architettonico delle strutture originarie; per la striscia di terreno, originariamente destinata ad agrumeto, corrispondente all'attuale margine orientale, anch'essa individuata in premessa, si prevede la riconfigurazione della della recinzione con strutture coerenti con il sistema esistente originario e rispondenti alle qualità di decoro e ordine che il complesso monumentale richiede, secondo progetto da sottoporre alla competente Soprintendenza.

ART. 3) Le aree ormai parte integrante della sede stradale, così come identificate in premessa, non presentano interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in quanto non possiedono i requisiti di interesse storico artistico. Pertanto esse non sono più sottoposte alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo e sono liberamente alienabili. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

ART. 4) La planimetria catastale, la relazione storico-artistica e l'elenco descrittivo degli apparati decorativi e degli arredi fissi, fotografati e numerati da 1 a 199, fanno parte

integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

- ART. 5) Ai sensi del comma 7 dell' artt. 12 e del comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 7) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 10 agosto 2018

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
f.to